

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio - Presidente -

Dott. MELONI Marina - rel. Consigliere -

Dott. TRICOMI Irene - Consigliere -

Dott. SCALIA Laura - Consigliere -

Dott. PAZZI Alberto - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

su ricorso n. 00859/2018 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliata in Roma Via Pietro Borsieri 12 presso lo studio dell'Avv.to Grazia Tiberia Pomponi che la rappresenta e difende con l'Avv.to Clementina Baroni del Foro di Reggio Emilia giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

I.A.;

- intimato -

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la Corte di Appello di BOLOGNA;

TUTORE DELLA MINORE I.A.R., nella persona dei Servizi sociali territoriali di Reggio Emilia;

avverso il decreto n.301/2017 della CORTE DI APPELLO DI Bologna in data 13/11/2017;

udita la relazione del Consigliere Marina Meloni svolta nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 29/1/2019.

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Bologna con [decreto in data 12/4/2018](#), ha confermato il decreto in data 15/9/2016 pronunciato dal Tribunale per i minorenni di Bologna con il quale veniva dichiarata la decadenza dei genitori dalla responsabilità genitoriale sulla minore I.A.R., sulla scorta di una CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado.

In particolare risulta dal provvedimento impugnato che la ricorrente C.G. soffriva di un disturbo psicologico compensato con farmaci e pertanto non sussistevano i presupposti per una reintegra nella responsabilità genitoriale della minore I.A.R..

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione la ricorrente affidato a due motivi. Il curatore speciale della minore non ha spiegato difese.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente C.G. lamenta violazione [dell'art. 111 Cost.](#), comma 7, [art. 330 c.c.](#), e [art. 115 c.p.c.](#), in riferimento [all'art. 360 c.p.c.](#), comma 1, n. 5, per avere il giudice di merito dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale sulla minore I.A. in carenza dei presupposti di legge e nonostante che la CTU avesse espresso un giudizio favorevole in merito alla capacità genitoriale della ricorrente.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente C.G. lamenta vizio di motivazione in riferimento [all'art. 360 c.p.c.](#), comma 1, n. 5 per avere il giudice di merito omesso di valutare fatti rilevanti risultanti dalla CTU dalla quale risulta un giudizio favorevole in merito alla capacità genitoriale della ricorrente.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Il giudice di merito nel pronunciarsi in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale deve in primo luogo esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorchè con l'aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass. n. 14436/2017).

Ciò premesso nel caso specifico la Corte di merito non ha motivato in ordine alla inidoneità della ricorrente e l'inadeguatezza della sua capacità genitoriale ed ha trascurato del tutto le conclusioni del CTU a favore della reintegra nella responsabilità genitoriale. Secondo la CTU infatti tra la madre e la bambina esiste un sicuro legame che denota non solo attaccamento affettivo ma anche capacità di accudimento che possono essere ulteriormente valorizzate attraverso un idoneo percorso.

Le circostanze contingenti che hanno determinato l'allontanamento della bambina dal nucleo familiare (procedimento penale nei confronti del padre della minore per supposta violenza sessuale nei confronti della minore) sono state ora completamente superate in quanto il padre, condannato in primo grado, è stato assolto con formula piena in appello ed è stato escluso qualsiasi coinvolgimento della madre nella vicenda. La stessa fragilità psicologica della ricorrente consistente in un disturbo depressivo della personalità con attacchi di panico (secondo quanto si legge nella sentenza) non costituisce ostacolo, stante la compensazione farmacologica, alla capacità genitoriale come evidenziato dalla CTU che conclude per la reintegrazione nella responsabilità genitoriale, fermo restando l'affido ai servizi sociali. Il giudice territoriale nel discostarsi dalle risultanze della CTU avrebbe dovuto spiegare le ragioni ed i motivi nell'interesse della minore e pertanto in mancanza il ricorso deve quindi essere accolto e la sentenza cassata con rinvio al giudice di merito in diversa composizione per una più adeguata analisi delle risultanze della CTU in ordine alla capacità genitoriale della ricorrente.

La Corte territoriale non ha, infatti, tenuto conto della c.t.u. nella sua integrità, valorizzando solo il passaggio nel quale la consulente evidenziava che la C. era "impossibilitata a svolgere la propria funzione genitoriale con adeguatezza soprattutto se prolungata nel tempo", a causa della patologia della quale soffre e che comunque tiene sotto controllo medico. Tuttavia, viene pretermesso il passaggio nel quale la c.t.u. poneva in evidenza che il legame affettivo con la figlia spinge la C. a cercarla e ad incontrarla il più possibile. Di più, del tutto omessa è la considerazione - costituente certamente un fatto decisivo della controversia, ai sensi [dell'art. 360 c.p.c.](#), n. 5 - delle conclusioni della c.t.u., laddove - rispondendo al quesito relativo al se la reintegrazione della C. nella responsabilità genitoriale risponde all'interesse della minore - la consulente risponde che la madre non ha mai pensato di abbandonare la figlia e che la sua affettività verso la prole (vi è un'altra figlia maggiorenne) è sincera, "per cui si valuta di poter reintegrare la responsabilità genitoriale, fermo restando l'affido ai servizi sociali che potranno ogni momento concertare con G. eventuali decisioni".

Nè può revocarsi in dubbio che il mancato esame delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio - in quanto, come nella specie, veicola nel processo un fatto idoneo a determinare una decisione di segno diverso - integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi [dell'art. 360 c.p.c.](#), comma 1, n. 5, come omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Cass., 07/07/2016, n. 13922; Cass., 29/05/2018, n. 13399; Cass., 31/05/2018, n. 13770).

Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso e cassato il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione

elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 29 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2019